

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1**CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI**

DESCRIZIONE	Preventivo 1994		Consuntivo 1994			
	Originario (dato econ.) (1)	Aggiornato (dato econ.) (2)	Accertati al 31.12.1994 (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	più: rateo al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato econ.) (6)
Contributi	3.910.000.000	3.200.162.000	3.339.654.203	343.838.547	461.000.000	3.456.815.656
TOTALE	3.910.000.000	3.200.162.000	3.339.654.203	343.838.547	461.000.000	3.456.815.656

Allegato n.2**QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI**

DESCRIZIONE	Preventivo 1994		Consuntivo 1994			
	Originario (dato econ.) (1)	Aggiornato (dato econ.) (2)	Accertati al 31.12.1994 (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	più: rateo al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato econ.) (6)
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni	295.000.000	295.000.000	188.894.086	27.185.360	17.138.297	178.847.023
TOTALE	295.000.000	295.000.000	188.894.086	27.185.360	17.138.297	178.847.023

Allegato n. 3

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	Preventivo 1994		Consuntivo 1994					
	ORIGINARIO (dato econom.) (1)	AGGIORNATO (dato econom.) (2)	IMPEGNATE nel 1994 (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	più: rateo al 31.12.1994 (5)	più: risconto al 31.12.1993 (6)	meno:risconto al 31.12.1994 (7)	TOTALE (dato econom.) (3-4+5+6-7)
Rate complessive lorde di pensione	77.745.000.000	73.599.828.000	71.867.896.368	—	—	86.298.000	95.673.000	71.858.521.368
a detrarre:								
- assegno per il nucleo familiare a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	4.088.000.000	3.850.000.000	3.649.640.200	—	—	7.470.000	7.680.000	3.649.430.200
netto	73.657.000.000	69.749.828.000	68.218.256.168	—	—	78.828.000	87.993.000	68.209.091.168
a detrarre:								
- Rate di pensioni connesse ai pensionamenti anticipati	3.108.000.000	4.175.000.000	3.123.050.276	—	—	—	—	3.123.050.276
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata - art.37. 3° comma.lett. c. legge n. 88/1989	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	—	—	3.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art.6. legge n. 140/1985 e art.6 legge n.544/1988	1.119.000.000	1.005.000.000	959.892.165	—	—	—	—	959.892.165
- Maggiorazione tratt. minimi - art.1 legge n.140/1985 e legge n. 544/1988	24.000.000	24.000.000	27.313.660	—	—	—	2.138.000	25.175.660
- Maggiorazioni delle pensioni superiori al trattamento minimo - art.3 1° comma. legge n. 544/1988	250.000.000	250.000.000	250.000.000	—	—	—	—	250.000.000
- Oneri per miglioramenti art. 1. legge n.59/1991	6.435.000.000	4.184.000.000	4.100.000.000	—	—	—	—	4.100.000.000
- Maggiore onere per la perequazione rate pensioni dal 1° gennaio 1994	—	—	181.646.000	—	—	—	—	181.646.000
Totale delle detrazioni a carico GIAS	13.936.000.000	12.638.000.000	11.641.902.101	—	—	—	2.138.000	11.639.764.101
Rate di pensione a carico della Gestione	59.721.000.000	57.111.828.000	56.576.354.067	—	—	78.828.000	85.855.000	56.569.327.067

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Com'è noto, tra le norme legislative di riferimento per la Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, relativamente all'anno 1994, è opportuno ricordare che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.421" è stata varata la riforma del sistema pensionistico.

Il provvedimento, a norma dell'art. 18 del decreto stesso, è entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.

L'articolo 2, comma 1, del decreto n. 503, dispone che nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione. L'elevamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001.

Il citato articolo di legge ha rilevanza anche nella Gestione speciale Minatori.

Per comprendere la portata della norma in esame giova ricordare che detta Gestione speciale, istituita con legge 3 gennaio 1960, n. 5, ha lo scopo di corrispondere a proprio carico ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che abbiano compiuto il 55° anno di età e che siano in possesso di determinati requisiti, una pensione anticipata di vecchiaia calcolata in base all'anzianità contributiva maturata nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata del numero di settimane comprese tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La predetta pensione è costituita dalla quota di pensione "anticipata" calcolata sulla base della contribuzione risultante nell'assicurazione generale obbligatoria e dalla pensione "integrativa" calcolata sulla base dell'anzianità convenzionale.

Ai sensi dell'art. 1 della legge n.5/1960 i lavoratori delle miniere, cave e torbiere hanno diritto alla pensione in argomento a condizione che possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.

A norma dell'art. 3 della citata legge, al compimento del 60° anno di età si fa luogo alla riliquidazione d'ufficio della pensione, procedendo alla determinazione della quota di pensione anticipata da porre a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della quota di pensione integrativa che resta a carico della Gestione speciale.

Come si desume dalle disposizioni richiamate, ai fini dell'individuazione dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, la legge n. 5 fa rinvio alla normativa vigente nel regime generale, per quanto riguarda i requisiti di assicurazione e di contribuzione; stabilisce invece direttamente, con disposizioni di carattere speciale, sia l'età per il pensionamento anticipato sia l'età da prendere a riferimento per la determinazione dell'anzianità convenzionale e per la riliquidazione della prestazione ai fini della ripartizione del carico finanziario tra la Gestione Minatori ed il regime generale.

In tale contesto normativo, debbono intendersi senz'altro modificati, secondo la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 503 a far tempo dal 1° gennaio 1993, i requisiti assicurativi e contributivi richiesti per il diritto alla pensione anticipata.

Ai fini degli effetti economico finanziari sulla gestione Minatori si cita la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", che contiene, all'articolo 11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

L'articolo 11, comma 5 della citata legge n. 537, ha stabilito aumenti dal 1° gennaio 1994 per le pensioni di importo compreso entro determinati limiti. Ha altresì posticipato al 1° luglio 1994 la corresponsione degli aumenti dovuti a norma dell'articolo 9 quater della legge 27 febbraio 1991, n.59, nei confronti delle pensioni con decorrenza compresa tra il 1° luglio 1992 ed il 31 dicembre 1988 di importo superiore al minimo al 1° gennaio 1990, già previsti con effetto dal 1° gennaio 1994.

Il comma 8 del citato articolo 11 modifica la disciplina della decorrenza delle pensioni di anzianità contenuta nell'art. 1, comma 2 bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, stabilendo che i termini del 1° maggio e del 1° novembre ivi previsti sono rispettivamente fissati al 1° gennaio dell'anno successivo fatta esclusione per i casi individuati dallo stesso comma.

Il comma 9 dell'articolo 11 della legge n. 537/1993 detta una nuova disciplina in materia di diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione di quella contenuta nel comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Per effetto di tale modifica le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni previste dalla stessa disposizione, non sono cumulabili con redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 10 dell'articolo 11 della legge n. 537/1993 modifica la disciplina transitoria del diritto a pensione di anzianità e del cumulo delle pensioni dirette con i redditi da lavoro, in sostituzione di quella contenuta nel comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992. Per effetto di tale modifica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole.

L'articolo 11, comma 22, della legge n.537 ha fornito l'interpretazione autentica dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, confermando che, nel caso di più pensioni integrate al minimo alla data del 30 settembre 1983, il trattamento minimo spetta dal 1° ottobre 1983 su una sola delle pensioni, individuata secondo i criteri stabiliti dal comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo.

La citata norma è stata successivamente oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale che, con sentenza 8 giugno 1994, n.240, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all' integrazione ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell' altra o delle altre pensioni non più integrabili anzichè il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica.

L'articolo 11 al comma 38 detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità che modifica, per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1994, quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Si segnala il decreto legge 26 novembre 1994, n.654, che ha reiterato, con modificazioni, il decreto legge 28 settembre 1994, n.553, concernente la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto n. 654, a decorrere dal 28 settembre 1994 e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali, privato e pubblico, e in ogni caso fino al 1° febbraio 1995, non deve farsi luogo al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell'A.G.O. gestiti dall'Istituto.

L'articolo 1, comma 4, del decreto n. 654, prevede tra l'altro che le disposizioni concernenti il blocco dei pensionamenti anticipati non si applicano ai pensionamenti per invalidità e inabilità.

FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ
LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI A FAVORE
DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE
AZIENDE PRIVATE DEL GAS

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 1994 del Fondo Gas si chiude con un avanzo economico di 11.879 milioni.

Considerata l'assegnazione di 857 milioni al fondo di riserva legale previsto dall'art. 1 della legge n.61/1987 ne consegue un risultato netto positivo di esercizio di 12.736 milioni.

Per effetto di tale risultato il patrimonio netto al 31 dicembre 1994 ascende a 85.309 milioni di cui 12.513 milioni relativi al fondo di riserva legale e 72.796 milioni di avanzo patrimoniale.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE (milioni di lire)

ANNI	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31.12
1990	18.229	12.898	5.331	46.524
1991	20.276	9.079	11.197	57.721
1992	19.795	14.447	5.348	63.069
1993	21.453	11.949	9.504	72.573
1994	24.193	11.457	12.736	85.309

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1994 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1993;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1993 e 1994.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati in esso evidenziati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1994, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
		1993	Originario	Aggiornato	1994
		(in milioni di lire)			
1	PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
	Riserva legale	11.230	11.510	11.656	11.656
	Avanzo patrimoniale	51.839	59.226	60.917	60.917
	TOTALE	63.069	70.736	72.573	72.573
2	ENTRATE:				
	Contributi	17.624	18.092	18.862	18.996
	Redditi e proventi patrimoniali	3.709	6.622	3.835	5.003
	Poste correttive e compensative di uscite	50	86	52	62
	Entrate non classificabili in altre voci	42	6	8	51
	Utile di gestione su investimenti patrimoniali di pertinenza del Fondo	24	—	—	32
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	—	—	—	7
	Variazioni patrimoniali straordinarie	—	3.514	105	42
	Prelevi da accantonamenti e fondi vari	4	—	—	
	TOTALE DELLE ENTRATE	21.453	28.320	22.862	24.193
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali ..	9.811	9.437	10.108	9.234
	Trasferimenti passivi	98	110	114	108
	Spese di amministrazione	1.977	2.150	2.139	1.976
	Oneri finanziari	13	3	10	10
	Poste correttive e compensative di entrate	21	—	1	1
	Variazioni patrimoniali straordinarie	18	—	—	—
	Uscite non classificabili in altre voci	7	3	3	5
	Perdita di gestione su investimenti patrimoniali di pertinenza del Fondo	—	135	282	—
	Perdita su quota partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari ...	—	6	—	—
	Accantonamento per oneri presunti di competenza	—	—	156	123
	Svalutazione e deprezzamenti	4	—	—	
	TOTALE DELLE USCITE	11.949	11.844	12.813	11.457
4	RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
	Assegnazione alla riserva legale	426	—	467	857
	Prelievo dalla riserva legale	—	245	—	—
	Avanzo	9.078	16.721	9.582	11.879
	TOTALE	9.504	16.476	10.049	12.736
5	PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
	Riserva legale	11.656	11.265	12.123	12.513
	Avanzo patrimoniale	60.917	75.947	70.499	72.796
	TOTALE	72.573	87.212	82.622	85.309

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1994 si forniscono, per le poste di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

Contributi - Ammontano a 18.996 milioni con un incremento rispetto al corrispondente dato del 1993 (17.624 milioni) di 1.372 milioni dovuto alla lievitazione del monte retributivo, per effetto dell'aumento del numero degli iscritti (+100 unità) e dell'adeguamento dei minimali retributivi.

Redditi e proventi patrimoniali - Ammontano complessivamente a 5.003 milioni e sono rappresentati per la quasi totalità dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo (4.991 milioni) che presentano rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente un incremento di 1.299 milioni da attribuire alle maggiori disponibilità del Fondo, la maggior parte delle quali è stata utilizzata dall'Ente per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi al tasso del 7,325 per cento.

Tale tasso, fissato con propria determinazione dal Consiglio di Amministrazione, è stato commisurato al rendimento netto dei BOT annuali relativi all'asta di fine dicembre 1993, ipotizzando un investimento effettuato al 1° gennaio 1994.

Nel prospetto che segue vengono riportati i capitali disponibili, suddivisi per tipo d'impiego, nonché i redditi e i saggi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI (capitale medio)	REDDITI	SAGGIO
Disponibilità utilizzate nei c/c bancari	4.089.244.000	199.300.383	4,87
Altri impieghi	1.596.923.000	108.537.179	6,79
Disponibilità anticipate alle gestioni deficitarie	63.895.957.000	4.680.379.000	7,32
sub totale	69.582.124.000	4.988.216.562	7,16
Impieghi mobiliari e immobiliari	2.878.169.000	2.997.386	0,10
Totale	72.460.293.000	4.991.213.948	6,88

Poste correttive e compensative delle uscite - Ammontano a complessivi 62 milioni; trattasi, unicamente, di recuperi di prestazioni accertati a seguito di operazioni di ricostituzioni di pensioni.

Utile di gestione su investimenti patrimoniali di pertinenza del fondo - Ammonta a 32 milioni e come si evince dagli allegati nn. 5 e 5 bis attiene esclusivamente alla gestione immobiliare quale risultato netto positivo registrato nell'anno dagli investimenti patrimoniali di esclusiva pertinenza del Fondo; la gestione mobiliare invece ha evidenziato una perdita pari a 10.328 lire.

Spese per prestazioni - Si riferiscono alle rate di pensioni il cui importo (9.234 milioni), al netto della parte ritenuta non previdenziale - oneri relativi ai miglioramenti di cui all'art. 2 bis comma 1° della legge n. 59/1991 e all'art. 11, comma 5 della legge n. 537/1993 - registra una flessione di 577 milioni rispetto all'anno precedente. Tale flessione è da imputare essenzialmente agli effetti derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 bis della legge n. 59/1991; tali norme hanno determinato una diminuzione dell'onere integrativo per effetto di un maggior incremento della quota di pensione dell'AGO rispetto a quella del Fondo.

Nei prospetti che seguono vengono riepilogati per il 1993 e 1994 i dati inerenti al numero e all'importo delle pensioni liquidate e di quelle in essere alla fine dei due anni considerati.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1993 e 1994

CATEGORIA		NUMERO	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MEDIO
			A carico del FONDO	nel COMPLESSO	
1993 {	Vecchiaia	80	267.712.900	2.963.830.350	37.048.000
	Invalidità	5	41.405.130	114.030.280	22.806.000
	Superstiti	130	173.906.645	2.038.222.345	15.679.000
	Complesso	215	483.024.675	5.116.082.975	23.796.000
1994 {	Vecchiaia	159	591.092.500	5.773.264.950	36.309.800
	Invalidità	13	83.013.255	357.465.355	27.497.300
	Superstiti	145	209.188.890	2.422.349.840	16.705.900
	Complesso	317	883.294.645	8.553.080.145	26.981.300

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1993 e 1994

CATEGORIA		NUMERO	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MEDIO
			A carico del FONDO	nel COMPLESSO	
1993 {	Vecchiaia	3.180	7.567.807.020	90.182.817.355	28.359.400
	Invalidità	383	1.119.395.280	8.909.071.850	23.261.300
	Superstiti	2.901	2.969.215.190	43.123.841.730	14.865.200
	Complesso	6.464	11.656.417.490	142.215.730.935	22.001.200
1994 {	Vecchiaia	3.210	7.908.367.484	96.580.725.215	30.087.500
	Invalidità	370	1.217.715.650	9.073.099.800	24.521.900
	Superstiti	2.897	3.387.434.316	45.200.992.690	15.602.700
	Complesso	6.477	12.513.517.450	150.854.817.705	23.290.800

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

ANNO	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIBUTI	PREST/NI	RAPPORTO ISCRITTI PENSIONI	RAPPORTO CONT/BUTI PREST/NI
			in miliardi di lire			
1990	11.943	6.549	15,7	10,1	1,82	1,56
1991	12.527	6.516	15,8	6,9	1,92	2,27
1992	12.500	6.556	16,6	11,9	1,91	1,39
1993	12.800	6.464	17,6	9,8	1,98	1,79
1994	12.900	6.477	18,9	9,2	1,99	2,05

Spese di amministrazione - Figurano per 1.976 milioni; importo invariato rispetto al 1993 e attribuito alla Gestione secondo i criteri previsti dall'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità. Il suddetto importo viene analizzato in modo disaggregato nel prospetto seguente.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	1993	1994
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	1.165	1.190
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Amministrazioni PP.TT.	158	159
- Banche	32	32
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)	1	2
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	665	722
TOTALE	2.021	2.105
meno: RECUPERI	18	22
meno: RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI	26	107
TOTALE NETTO	1.977	1.976

Risultato di esercizio - Alla fine del 1994 il Fondo evidenzia un'eccedenza delle entrate sulle uscite di 12.736 milioni; considerando l'assegnazione di 857 milioni al fondo di riserva legale effettuata nell'anno, al fine di adeguarne l'ammontare ad una annualità delle pensioni vigenti alla fine dell'anno considerato, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, l'esercizio si chiude con un avanzo di 11.879 milioni.

* * *

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo delle attività, passività e patrimonio netto all'inizio e alla fine dell'anno 1994.